

QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE

Coronavirus, le istruzioni per la sospensione dei premi Inail

 Quotidiano del Lavoro | 13 marzo 2020 | di Mauro Pizzin

Dai versamenti dei premi assicurativi alle denunce, fino agli adempimenti relativi alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. I provvedimenti governativi per l'emergenza coronavirus impattano anche sull'Inail, che con la circolare n.7/2020 ha fornito in particolare le istruzioni operative per fruire dei benefici previsti dall'articolo 5, comma 1, del Dl 9/2020 per i comuni del Lodigiano e quello veneto di Vo' individuati nell'allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020, fra cui la sospensione dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Dettate anche le disposizioni per dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) dello stesso decreto legge a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. Per queste tipologie di destinatari l'Istituto ricorda che il decreto 9/2020 ha stabilito la sospensione (anche) degli adempimenti Inail dal 23 marzo (Comuni in allegato 1 del Dl) e dal 2 marzo 2020 (imprese turistiche) fino al 30 aprile 2020.

Nel documento si chiarisce anzitutto che nelle zone e per i settori interessati dal decreto non risultano versamenti per l'assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadente nei periodi di applicazione della sospensione previsti dalle due norme, fra cui il versamento in un'unica soluzione e per la prima rata del premio per l'autoliquidazione 2019-2020 per le polizze dipendenti e artigiane, scaduto il 17 febbraio scorso e quindi in data antecedente sia al 23 febbraio, sia al 2 marzo 2020. Riguardo ai versamenti scaduti l'Istituto ricorda che la sospensione non si applica a eventuali inadempienze antecedenti il 23 febbraio e il 2 marzo, che andranno regolarizzate; non saranno inoltre rimborsati premi già versati.

La sospensione scatta, invece, per le rateazioni ordinarie con scadenza dal 23 febbraio o 2 marzo e il 30 aprile: queste rate dovranno essere versate a maggio assieme alla data di scadenza in tale mese.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi di presentazione delle denunce retributive, la sospensione si applica solo al termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2019/2020, scaduto il 2 marzo 2020, data dalla quale è anche entrato in vigore il Dl 9/2020.

In questo contesto i soggetti assicuranti che non hanno inviato la dichiarazione delle retribuzioni entro il 2 marzo 2020 dovranno trasmettere la domanda di sospensione entro il 15 maggio 2020 tramite pec alla sede Inail, utilizzando il modulo allegato alla circolare stessa e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it-servizi-online-autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020. Le sedi competenti visualizzeranno la dichiarazione delle retribuzioni dall'apposita lista di evidenza relativa agli "scarti" con causale "ditta già autoliquidata" e, dopo averla stampata e trattata nel sistema documentale, rettificheranno le retribuzioni nei classificativi del codice ditta interessato.

Per i comuni e i soggetti interessati è prevista anche la sospensione degli adempimenti relativi alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione destinato alle aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, le cui istanze per il 2020 andavano presentate entro il 2 marzo e che slittano adesso fino al 1° maggio, quando sarà reso nuovamente disponibile il servizio online "Riduzione per prevenzione" che consentirà agli interessati di inoltrare entro il 15 maggio 2020 telematicamente la domanda di riduzione, unitamente alla documentazione probante gli interventi realizzati e alla domanda di sospensione dei termini degli adempimenti Inail allegata al documento.

Per tutte le imprese del territorio nazionale, poi, le domande presentate entro il 2 marzo con allegata la dichiarazione dell'impresa di "versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati", la documentazione probante integrativa dovrà essere prodotta, telematicamente, entro termine del 15 maggio 2020.

Per quanto concerne, infine, i termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione, anch'essi sospesi, questi andranno in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro maggio 2020, senza la possibilità di ottenere il rimborso di quanto già versato, termine differito al 1° giugno, essendo il 31 maggio giorno festivo.